



# LAVORO Euroconference

**Edizione di giovedì 6 febbraio 2025**

## NEWS DEL GIORNO

[\*\*Variazione interessi di dilazione e sanzioni civili Inps\*\*](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[\*\*Compensazione trattamento integrativo speciale per redditi inferiori a € 20.000: il codice tributo\*\*](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[\*\*Appalti: spetta alla stazione appaltante il giudizio sull'equivalenza del Ccnl\*\*](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[\*\*NASpl: rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico e restituzione\*\*](#)  
di Redazione

## BLOG

[\*\*Auto ad uso promiscuo: quale disciplina applicare?\*\*](#)  
di Luca Vannoni



## NEWS DEL GIORNO

### ***Variazione interessi di dilazione e sanzioni civili Inps***

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 34 del 4 febbraio 2025](#), facendo seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 30 gennaio 2025, che ha ridotto il Tur di 25 punti base, ha comunicato che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 5 febbraio 2025, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 8,90% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 8,90%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, che è pari all'8,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).

EDIZIONE 2024/2025

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>





**NEWS DEL GIORNO**

---

## **Compensazione trattamento integrativo speciale per redditi inferiori a € 20.000: il codice tributo**

di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con [risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025](#), ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, L. 207/2024, che riconosce automaticamente con la retribuzione, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito. Tale somma è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, tramite i seguenti codici tributo:

- per il modello F24 “1704”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP) “175E”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Convegno di aggiornamento

**Speciale Adempimenti  
CU 2025**

Scopri di più



**NEWS DEL GIORNO**

---

## **Appalti: spetta alla stazione appaltante il giudizio sull'equivalenza del Ccnl**

di Redazione

L'Anac, con [parere precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025](#), ha stabilito che in una procedura di gara il giudizio finale di non equivalenza del Ccnl offerto dall'operatore con il Ccnl indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile dall'Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.



**LavoroPratico** **La piattaforma editoriale integrata con l'AI**  
**per lo Studio del Consulente del Lavoro**  
**scopri di più >**



## NEWS DEL GIORNO

---

### ***NASPl: rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico e restituzione***

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 36 del 4 febbraio 2025](#), ha illustrato la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, D.Lgs. 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASPl nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

Pertanto, ove il beneficiario della NASPl in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASPl stessa è riconosciuta, l'Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

L'Inps provvede quindi a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell'Istituto. All'esito della valutazione, l'Inps comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASPl – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.



Libri ed eBook

## Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

[scopri di più >](#)





**BLOG**

---

## ***Auto ad uso promiscuo: quale disciplina applicare?***

di Luca Vannoni

In base alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo *“con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”* si assume il 50% dell’importo corrispondente d una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Come si evince chiaramente dal dato letterale della norma, le nuove percentuali si applicano soltanto alle nuove immatricolazioni con contratti sottoscritti dal 2025.

Tuttavia, proprio l’ambito temporale di applicazione genera qualche perplessità di non semplice soluzione. L’intervento della Legge di Bilancio sostituisce completamente il contenuto dell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, creando così un vuoto normativo relativo ai veicoli concessi con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024.

Nella precedente revisione, frutto della Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 632-633, L. 160/2019), oltre ad essere stata prevista un’entrata in vigore posticipata (1° luglio 2020) rispetto al 1° gennaio, si prevedeva espressamente, al comma 633, che *“resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”*.

Nulla di tutto ciò è stato previsto per la riforma 2025: l’assenza di una specifica previsione di diritto transitorio e la presenza di una disciplina che riguarda solo i contratti 2025 devono, quindi, essere valutati tenendo conto dei principi generali, contenuti nell’articolo 51, Tuir, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Il reddito di lavoro dipendente è, infatti, costituito *“da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*.

La regola è che tutto ciò che viene corrisposto al lavoratore, a prescindere dal titolo, costituisce reddito (comma 1), dove quindi l’esenzione rappresenta l’eccezione e richiede una



specifica previsione, il cui ambito di applicazione non potrà essere esteso con interpretazioni sistematiche e analogiche.

Nel caso in cui il corrispettivo sia in natura soccorre il primo periodo dell'articolo 51, comma 3, Tuir: *“ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9”*.

Quest'ultima disposizione prevede che *“per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”*.

Il rischio è, quindi, che alle auto concesse con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 si debbano applicare le regole ordinarie: per le auto concesse entro il 30 giugno 2020, non essendo stato abrogato l'articolo 1, comma 633, L. 160/2019, il problema non si pone, risultando applicabile la disciplina al tempo vigente dell'articolo 51, comma 4, Tuir.

Nella precedente riforma disposta dalla L. 160/2019 si era generato un problema simile, anche se molto più circoscritto, relativamente alle auto il cui contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo era stato stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il veicolo era stato immatricolato prima di detta data, ipotesi non contemplata né nella nuova disciplina applicabile dal 1° luglio 2020 né nell'ipotesi di sopravvivenza del regime previgente.

Secondo l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 46/E/2020, in tali ipotesi la soluzione dev'essere ricercata nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente, con una valorizzazione ordinaria parziale, della sola parte riferibile all'uso privato: operazione assolutamente complessa e discrezionale. Non per niente la valorizzazione dell'auto ad uso promiscuo “ordinaria” si fonda su criteri forfetari.

Ad ogni modo, questa dovrebbe essere la disciplina applicabile in assenza di una disciplina specifica: l'auspicabile mantenimento della disciplina previgente non si vede come possa essere attuata se non con una modifica a livello normativo. L'occasione è data dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe e risultano presentati emendamenti in tal senso.

Non semplice appare, inoltre, la definizione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina, subordinata a 2 condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere auto di nuova immatricolazione;
2. le auto devono essere state assegnate con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.



Certo, sembra essere stata usata la stessa matrice della Riforma 2020 (tolta la grave dimenticanza del regime transitorio), ma proprio questo appare un vero e proprio paradosso, in quanto si ripropongono una serie di dubbi la cui risposta, in via di prassi, è rinvenibile in un unico documento di prassi, la citata risoluzione n. 46/E/2020, i cui principi, pertanto, risultano compatibili con la nuova disciplina.

Riguardo al primo punto, la nuova immatricolazione, secondo l'Agenzia delle entrate, è verificata sulla base dell'entrata in vigore del provvedimento, e quindi, traslando la risoluzione n. 46/E/2020 all'entrata in vigore della riforma attuale della Legge di Bilancio 2025, il 1° gennaio 2025: *“per ragioni logico sistematiche non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell'operatività della norma”*, uno relativo al rispetto del requisito temporale dell'immatricolazione, e l'altro alla stipula del contratto, con il quale e? concesso in uso promiscuo il *benefit*.

Passando *“ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025”*, la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate è assai articolata.

In primo luogo, ritiene che per contratti stipulati si debbano intendere le sottoscrizioni dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.

In secondo luogo, sottolinea come *“la portata della lettera a) ... deve essere valutata anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore”*.

E, dopo aver richiamato la circolare n. 326/E/1997, dove si specifica che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il *fringe benefit* esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente, afferma che, *“affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione e? necessario, tra l'altro, che l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020”*.

Alla luce di tali principi, quindi, la nuova disciplina riguarda auto immatricolate e assegnate nel 2025, a prescindere dalla data in cui il lavoratore e datore di lavoro si sono accordati o in cui è stato ordinato il veicolo. Anche su questo punto si segnala la possibile proroga dell'entrata in vigore, a seguito di specifici emendamenti presentati in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe.

Master di specializzazione

**Welfare aziendale e politiche retributive**

Scopri di più